#### Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

#### NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

# **REGOLAMENTO SUL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO**

(testo coordinato aggiornato al 26.02.2016 del regolamento emanato con DR n. 1490/2012 del 07/12/2012)

# Indice sommario

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Composizione e durata)

Art. 3 (Funzioni)

Art. 4 (Rapporti con associazioni sportive)

Art. 5 (Incompatibilità)

Art. 6 (Organizzazione)

Art. 7 (Funzionamento e sedute)

Art. 8 (Norme finali)

# Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il Comitato per lo Sport Universitario dell'Alma Mater Studorum-Università di Bologna di cui all'art. 30, Statuto di Ateneo-DR n. 1203 del 13 dicembre 2011.

#### <u> Art. 2</u>

(Composizione e durata)

- 1. Il Comitato per lo Sport Universitario è composto da:
  - a) il Rettore, o suo delegato, in funzione di Presidente;
  - b) due componenti designati dal Centro Universitario Sportivo Italiano-CUSI:
  - c) due studenti eletti dal Consiglio degli Studenti al proprio interno;
  - d) il Direttore Generale, o suo delegato, in funzione di segretario.
- 2. Il Comitato per lo Sport Universitario dura in carica per un biennio.
- 3. La componente studentesca rimane in carica per il biennio, o per un periodo inferiore corrispondente all'effettiva durata in carica del Consiglio degli Studenti dal quale è stata designata.
- 4. In caso di cessazione di un componente per dimissioni, revoca, decesso, perdita dello status di studente, si procede a nuova designazione per il periodo rimanente fino alla naturale successiva scadenza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5. I componenti di cui al comma 1, lett. b) e c) del presente articolo possono essere consecutivamente rinnovati per una sola volta. E' consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della sua naturale scadenza.
- 6. Ai fini dell'applicazione dei limiti del mandato di cui al comma 5 del presente articolo, sono considerati anche i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

# art. 3 (Funzioni)

- 1. Il Comitato per lo Sport Universitario:
  - a) promuove le attività sportive degli studenti e del personale dell'Alma Mater Studorum-Università di Bologna in tutte le sue sedi;

- b) sovrintende agli indirizzi di organizzazione e conduzione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività;
- c) formula proposte per i programmi di edilizia sportiva da sottoporre agli Organi di Ateneo competenti;
- d) promuove intese con gli enti locali circa le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti enti hanno la disponibilità;
- e) formula proposte e pareri in materia di riconoscimento di crediti formativi per meriti sportivi secondo le leggi vigenti
- 2. Nei programmi di sviluppo dell'attività sportiva, di cui al comma 1. lett. b) del presente articolo, rientrano:
  - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti, ai quali deve essere garantito, con idonea regolamentazione e nei limiti delle risorse e delle strutture disponibili, l'accesso gratuito agli impianti sportivi allo scopo di incentivare la partecipazione alle attività promosse dal Comitato per lo Sport Universitario nel quadro di formazione globale dello studente in considerazione delle esigenze di sviluppo psico-fisico, anche per la migliore resa didattica; per fare questo si può avvalere delle Associazioni e Cooperative Studentesche regolarmente accreditate all'albo di questo Ateneo in base all'art. 35 dello Statuto di Ateneo;
  - b) l'organizzazione di attività sportiva di corsi di iniziazione e perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle Federazioni sportive;
  - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

#### art. 4

## (Rapporti con associazioni sportive)

1. Il Comitato per lo Sport Universitario si avvale del Centro Universitario Sportivo Bologna-CUSB e di eventuali altre associazioni convenzionate in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Comitato.

# <u>art. 5</u> (Incompatibilità)

- 1. La carica di componente del Comitato per lo Sport Universitario dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna è incompatibile con la carica di componente del Comitato per lo Sport Universitario presso altre università italiane.
- 2. L'incompatibilità, anche sopravvenuta, determina l'obbligo di optare per una delle cariche a pena di decadenza dalla carica di componente del Comitato per lo Sport Universitario dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

# <u>art. 6</u> (Organizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comitato per lo Sport Universitario, l'Ateneo mette a disposizione ogni mezzo necessario e assicura la collaborazione da parte degli uffici amministrativi.

### <u>art. 7</u>

# (Funzionamento e sedute)

- 1. Il Comitato per lo Sport Universitario opera anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti non ancora designati non superi un terzo dei componenti totali.
- 2. Il Comitato per lo Sport Universitario è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno quattro volte l'anno
- 3. Il Comitato per lo Sport Universitario può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti

- 4. Le sedute del Comitato per lo Sport Universitario sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- 5. Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 6. Alle sedute del Comitato per lo Sport Universitario partecipano, su invito del Presidente, esperti degli argomenti oggetto di esame.

# art. 8 (Norme finali)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente sui Comitati per lo Sport Universitario.

\*\*\*